

CONSIGLIO DEI MINISTRI/ La previsione nel decreto di riforma del credito al consumo

Un albo ad hoc per le fiduciarie

Trasformazione in società di capitali. Con sede in Italia

DI FABRIZIO VEDANA

Un albo ad hoc per le fiduciarie. Le quali godranno di un regime di applicazione della normativa antiriciclaggio analogo a quello previsto per le banche e gli intermediari finanziari.

Il consiglio dei ministri di ieri ha approvato un decreto legislativo con il quale l'Italia recepisce la direttiva comunitaria 2008/48 in materia di credito al consumo (si veda *Italia Oggi* del 28/7/2010), nel quale si prevede che le società fiduciarie che svolgono attività di custodia e amministrazione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1986 vengano iscritte in una sezione speciale dell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario e vengano sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia. L'iscrizione al nuovo albo sarà automatica solo per le fiduciarie aventi una delle seguenti caratteristiche:

- essere controllate, direttamente o indirettamente, da una banca o da un intermediario finanziario;
- avere un capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'articolo 2327 del codice civile (e quindi non inferiore a 240.000,00 euro).

Le fiduciarie iscritte al nuovo albo dovranno:

- adottare la forma di società di capitali (spa o srl);
- avere la sede legale e la direzione generale nel territorio della Repubblica;
- avere un capitale versato non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia con un provvedimento di prossima emanazione;
- presentare una struttura organizzativa in linea con le caratteristiche che verranno definite dalla Banca d'Italia con un provvedimento di prossima emanazione;
- assicurare una sana e prudente gestione.


Coloro che intendono acquisire partecipazioni rilevanti in una fiduciaria iscritta al nuovo Albo ne dovrà dare comunicazione all'intermediario finanziario nonché alla Banca d'Italia. Analoga comunicazione andrà fatta anche in caso di variazioni della partecipazione superiori alla

misura che verrà stabilita dalla Banca d'Italia. Gli organi di amministrazione e di controllo delle società fiduciarie iscritte al nuovo Albo potranno essere sospesi dalla Banca d'Italia qualora risultassero gravi irregolarità nell'amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie. La stessa Banca d'Italia potrà, inoltre, revocare l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria qualora risultino irregolarità eccezionalmente gravi nell'amministrazione ovvero violazioni eccezionalmente gravi delle disposizioni di legge ovvero in presenza di perdite del patrimonio di eccezionale gravità. Ci sarà tempo per le fiduciarie di adeguarsi alle nuove norme: è previsto, infatti, che i relativi regolamenti attuativi vengano emanati dalla Banca d'Italia entro il 31 dicembre 2011 e viene assegnato un termine di dodici mesi (decorrenti dall'emanazione dei citati regolamenti) per adeguarsi agli adempimenti derivanti dall'iscrizione al nuovo Albo. La fiduciaria che, entro il citato termine,

non vedesse accolta l'istanza di iscrizione al nuovo Albo si vedrà revocata l'autorizzazione ad operare ai sensi dell'articolo 2 della legge 1966/39. Il decreto approvato ieri dal governo, infatti, modifica anche alcuni articoli del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (legge anticiclaggio) e in particolare l'articolo 11. Viene, infatti, aggiunto, al comma 1, la lettera m-bis) del seguente tenore letterale «Le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». Ciò significa, in forza del combinato disposto del citato articolo 199 del dlgs 58/98, dell'articolo 11 e 25 del dlgs 231/07 che le società fiduciarie iscritte al nuovo Albo e sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia non dovranno più comunicare alla banca, al notaio o ad altro soggetto che ha obblighi anticiclaggio il nominativo del titolare effettivo/fiduciario.

In attesa di vedere emanati i regolamenti attuativi, banche ed intermediari alla prese con la raccolta delle informazioni sul titolare effettivo potranno cominciare a valutare la fiduciaria cliente alla luce anche del possesso o meno dei requisiti partecipativi o patrimoniali necessari per poter essere iscritta al nuovo Albo.

© Riproduzione riservata



Cinema, divieti agli under 10 e più rigore nei contributi

Arrivano i film vietati ai minori di 10 anni. Termini certi di chiusura delle riprese per avere i contributi statali. Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per i beni e le attività culturali Sandro Bondi ha approvato un disegno di legge che ottimizza il sistema del finanziamento al cinema apportando le modifiche che si sono dimostrate necessarie soprattutto in relazione alla qualità dei prodotti cinematografici. Il disegno di legge introduce oltre quelle già disciplinate dalla legge vigente (14 e 18 anni), la soglia dei 10 anni di età per il nulla osta alla visione di film. Sul testo verrà anche chiesto il parere della Conferenza stato-regioni. È quanto si legge nel comunicato ufficiale di palazzo Chigi trasmesso al termine del Cdm. Si prevede anche che dal 2011 i finanziamenti pubblici al cinema siano focalizzati sulle opere prime e seconde, i cortometraggi e i documentari mentre nel settore della promozione l'intervento statale sarà riservato ai soli enti ed eventi con rilevanza internazionale o nazionale. Questo, con l'obiettivo, sottolineato dal ministero, di snellire le procedure e migliorare la gestione delle risorse, eliminando gli sprechi nell'assegnazione dei fondi pubblici statali. Contestualmente viene ridotta la composizione della Commissione per la cinematografia. Si interviene come detto sulla revisione cinematografica, prevedendo, «oltre al nulla osta alla visione per tutti, ai minori degli anni 14 e ai minori degli anni 18, l'ulteriore soglia relativa ai minori di 10 anni. In questo modo», sottolineano dal ministero, «si allinea il nostro sistema a quelli della gran parte degli altri paesi e si intende assicurare una tutela più puntuale e efficiente della sensibilità dei minori di età infantile e preadolescenziale, ampliando al contempo, con una maggiore articolazione, la platea di film la cui visione altrimenti risulterebbe limitata al maggior di 14 anni». Per quanto riguarda il cinema, il disegno di legge Bondi interviene con modifiche sia alla cosiddetta legge Urbani, del 2004, sia alla cosiddetta legge sulla censura del 1962. In particolare, cambia la commissione cinema che non sarà più divisa in sottocommissioni e sezioni ma diventa un organo consultivo unitario. A istituirla sarà un decreto del ministro, sarà presieduta dal direttore generale di settore e composta da non più di otto membri. Per i componenti della commissione, né compensi, né gettoni di presenza, né indennità. Il testo abolisce gli automatismi nell'individuazione dei film d'essai. Sarà la commissione per la cinematografia a valutare il riconoscimento dell'interesse culturale, con una istruttoria con audizione del regista e di un rappresentante della produzione. Viene soppressa la Consulta territoriale per le attività cinematografiche. Il disegno di legge rivisita ad un decreto attuativo le modalità di erogazione e quelle di concessione dei contributi percentuali sugli incassi realizzati in sala dalle opere cinematografiche. Cambia l'architettura del sistema di sostegno: con il contributo statale solo a documentari, opere prime e seconde, cortometraggi, sceneggiature originali, eliminando le opere di autori affermati. Un decreto attuativo definirà poi il numero massimo per ogni esercizio finanziario di film e documentari da finanziare, nonché, e questa viene segnalata come novità assoluta per la legislazione italiana, i termini temporali entro cui devono essere iniziate le riprese ed entro il quale deve essere richiesto il nulla osta per la proiezione, ovvero il tempo entro il quale deve essere realizzato il film. Eliminati i contributi in conto capitale, ritenuti «non prioritari tra le finalità dell'intervento statale». Abrogati gli interventi a favore delle industrie tecniche cinematografiche (mai operativi in concreto per carenza di istanze) e i premi di qualità, ritenuti «non prioritari in una situazione di limitate risorse». Per la promozione, il ddl introduce una razionalizzazione che limita i contributi a enti/eventi/iniziativa di carattere nazionale. Viene infine consentita «una unica revisione dei film già sottoposti all'esame delle commissioni di revisione».

Il testo del decreto sul sito www.italia-oggi.it/documenti